

# **REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

## **Art. 1 Definizione**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), rivolto alle persone disabili in situazione di gravita', è costituito da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali, fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio di soggetti di cui al successivo art. 5 per la gestione della propria persona e per il governo della casa.

## **Art. 2 Finalità**

Il servizio è finalizzato a:

- Consentire ai portatori di handicap la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli e/o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
- Perseguire l'obiettivo di evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria, potenziando le capacità residuali del soggetto e/o del nucleo familiare attraverso prestazioni sociali, sanitarie, di aiuto alla persona rese a domicilio;
- Ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica.

## **Art. 3 Collocazione funzionale e gestione**

Il servizio è istituito dal Comune di Mentana e l'attività relativa è attribuita all'Ufficio Servizi Sociali

Il servizio è gestito direttamente mediante convenzione concessa a terzi.

## **Art. 4 Sede**

Il servizio, a carattere individuale o familiare, viene svolto a domicilio.

## **Art.5 Destinatari**

Usufruiscono del servizio di Assistenza Domiciliare tutti i soggetti disabili che vivono in situazione di particolare gravità residenti nel territorio del Comune di Mentana che a causa delle loro condizioni fisiche, sensoriali, psicologiche non sono in grado di gestire a pieno la loro autonomia, soli o senza adeguato supporto familiare o comunque quei nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia.

Nello specifico:

- Soggetti con ridotta o nulla capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa;
- soggetti con compromissione seria delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e/o della vita di relazione;
- nuclei familiari con minori o con soggetti portatori di handicap, in condizioni di difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana;
- nuclei in situazioni di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico.

La condizione di disabilità grave è definita dall'art. 3 della Legge 104/92, accertata e certificata dalle commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della stessa Legge.

## **Art. 6 Durata**

Il servizio viene offerto tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 secondo un programma rispondente alle esigenze dell'utenza.

La continuità del servizio viene assicurata dalla reperibilità telefonica di un operatore nelle ore al di fuori delle prestazioni a domicilio.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 7 Caratteristiche**

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri senza sostituirsi ad essa.

2. Il servizio risponde ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o nuclei familiari, integrando le funzioni primarie della famiglia nei compiti di governo della casa e di cura della persona, nella vita di relazione, attraverso attività di:
  - assistenza domestica-familiare (operazioni di pulizia, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.);
  - assistenza alla persona (operazioni di igiene non a rilievo sanitario, accompagnamento, servizio di barberia e parrucchiere, ecc.).
3. Le attività di cui ai precedenti punti sono rese in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto riferite alle seguenti variabili:
  - Disabilità;
  - Contesto familiare;
  - Situazione economica;
  - Situazione abitativa;
  - Situazione assistenziale.
4. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alla condizione personale del soggetto bisognoso di assistenza.

## **Art. 8 Funzionamento**

1. Il servizio è:
  - organizzato dal Servizio Sociale Comunale;
  - gestito dalla cooperativa o associazione in convenzione.
2. Il Servizio Sociale Comunale:
  - Progetta le attività, definisce le prestazioni, i contenuti e le modalità delle stesse, effettua il controllo di qualità sui processi assistenziali e sullo svolgimento complessivo del servizio in collaborazione con il Servizio Unità Operativa Territoriale di Neuropsichiatria Infantile della ASL "RMG".
  - Partecipa al gruppo di coordinamento "Assistenza Domiciliare Integrata" (ADI)

per la programmazione socio-sanitaria unitaria, la verifica delle intese interistituzionali e il rispetto delle competenze.

- Gestisce la domanda socio-assistenziale e dispone l'accesso al servizio.

### **Art. 9 Requisiti di accesso**

Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Mentana che si trovano nella condizione di bisogno di cui all'art. 5.

### **Art. 10 Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato o da chi di competenza, al Servizio Sociale Comunale compilando apposito modulo corredato della documentazione attestante:

- certificato della competente Asl attestante la situazione di gravità;
- la sua situazione reddituale familiare
- le condizioni sanitarie personali/familiare.

### **Art. 11 Criteri di ammissione e priorità**

1. L'assistente sociale comunale provvede:

- all'esame e alla valutazione della situazione sociale del soggetto e dell'ambito parentale per l'ammissibilità o meno al servizio secondo quanto previsto al precedente art. 10 , alla compilazione di apposita scheda tecnica di accesso;
- all'accertamento della situazione economica.

2. L'ammissibilità al servizio è subordinata alla situazione del soggetto/famiglia risultante in base alle seguenti condizioni:

- a) condizione di handicap grave;
- b) situazione socio-economica-familiare dell'utente, tenendo presente che :

- la situazione socio-familiare sarà considerata in base a:

- la distanza chilometrica della residenza dell'utente dai servizi;
- l'eventuale assenza di conviventi, o la presenza di conviventi anziani o malati di mente e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;

- la situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti: Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 e successive modifiche e regolamentazioni.

Tali condizioni portano alla definizione di una lista di attesa.

## **Art. 12 Modalità di ammissione**

L'ammissione è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali con comunicazione scritta all'interessato/famiglia a firma del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

## **Art. 13 Assenze**

Il beneficiario o chi per lui è tenuto a comunicare all'Assistente di Base ed all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale le eventuali assenze dal proprio domicilio, che non consentano l'erogazione delle prestazioni settimanali programmate.

Le assenze superiori ad una settimana, non comunicate dai beneficiari, comportano l'interruzione del servizio.

## **Art. 14 Variazione o cessazione del servizio**

I cambiamenti della situazione socio-economica, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso, comportano una ridefinizione degli interventi con variazione delle prestazioni o cessazione delle stesse.

La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o su decisione degli operatori, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze.

## **Art. 15 Divieti**

E' fatto divieto agli operatori domiciliari:

- di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee e/o prendere iniziative riguardanti l'attività, senza preventivo accordo con l'Assistente Sociale referente;
- di fare uso della propria auto privata per trasportare gli utenti;
- di accettare mance, compensi di ogni genere da parte dei fruitori del servizio e dei loro familiari.

## **PRESTAZIONI**

### **Art. 16**

#### **Prestazioni socio-assistenziali**

Il servizio garantisce le seguenti prestazioni socio-assistenziali di base:

a) Assistenza domestica.

Le prestazioni sono rivolte al governo dell'alloggio ed alle attività domestiche ed in particolare consistono in:

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio della biancheria;
- lavanderia e guardaroba;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari, etc.;
- preparazione dei pasti.

b) Assistenza all'igiene e cura della persona.

Le prestazioni consistono in:

- aiuto nell'attività della persona rivolta a se stessa;
- alzarsi dal letto;
- pulizia personale;
- bagno,

- vestizione;
- mobilitazione, se costretta a letto;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
- rilevamento della temperatura;
- assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
- opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, etc.);
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici.

c) accompagnamento per mobilità esterna e svolgimento piccole commissioni.

Le prestazioni consistono in:

- accompagnamento per uscite (visite mediche, prelievi, etc.);
- svolgimento piccole commissioni;

### **ART. 17**

#### **Documentazione relativa al servizio**

E' conservata presso gli uffici centrali e consiste in:

- Archivio per corrispondenza ed atti relativi alla gestione ed organizzazione del servizio;
- elenco del personale addetto al servizio, suddiviso in fisso e sostituto;
- elenco dei soggetti fruitori del servizio.

### **Art. 18**

#### **Opposizione**

1) Contro il provvedimento di ammissione al servizio o dimissione dallo stesso, può essere presentata opposizione nel termine di venti giorni dal ricevimento da parte dell'interessato/famiglia della comunicazione scritta di ammissione e dimissione.

2) Il Responsabile dei Servizi Sociali, entro successivi venti giorni decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.